



## **Decreto n° 065 / Pres.**

**Trieste, 29 marzo 2023**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO RECANTE LA CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETÀ DI VITI PER UVE DA VINO COLTIVABILI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 SETTEMBRE 2003, N. 321

**Firmato da:**

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 29/03/2023

**Siglato da:**

GIANNI CORTIULA

in data 29/03/2023



**Visto** il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 81 relativo alle varietà di uve da vino;

**Considerato** che l'articolo 2 dell'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definisce i criteri di classificazione delle varietà di viti per uva da vino;

**Visto** il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia);

**Richiamato**, in particolare, l'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 321/2003, ai sensi del quale le istanze di inserimento di una nuova varietà di vite nella suddetta classificazione sono presentate alla Regione dalle organizzazioni professionali agricole nonché da ogni organismo associativo operante nel settore vitivinicolo, corredate della documentazione attestante le avvenute prove attitudinali;

**Atteso** che con nota del 20 febbraio 2023, protocollata al n. 100715, l'organizzazione di categoria Confagricoltura Udine ha chiesto di modificare il decreto del Presidente della Regione n. 321/2003 inserendo la varietà Solaris b. (cod.471) tra le varietà di vite per uve da vino coltivabili nella zona montana della Regione Friuli Venezia Giulia;

**Considerato** che alla succitata nota, l'organizzazione di categoria Confagricoltura Udine ha allegato la relazione delle prove attitudinali condotte nel triennio 2020-2022 dalla Fondazione Edmund Mach relativamente alla varietà Solaris b., in conformità a quanto previsto nell'allegato tecnico all'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

**Preso atto** che, in base alle risultanze delle prove attitudinali svolte dalla Fondazione Edmund Mach, è accoglibile la richiesta, formulata dall'organizzazione di categoria Confagricoltura Udine, di classificare la varietà Solaris b. come varietà in osservazione riservandone la coltivazione ai Comuni montani come elencati nell'Allegato A, lettera B-Zone montane omogenee, della legge regionale n. 33 del 20 dicembre 2002 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

**Considerato**, pertanto, che si rende necessario modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 321/2003 e in particolare la tabella 10-bis riferita all'articolo 6, comma 2;

**Visto** il testo del Regolamento di modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia) e ritenuto di emanarlo;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto 27 agosto 2004, n. 277;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n.17;

**Su conforme** deliberazione della Giunta regionale n. 615 del 24 marzo 2023;

**Decreta**

**1.** È emanato il <<Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 >> nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**2.** È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -